



COMUNE DI TRENTO



Area:

N.

Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche

2022

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO I

NORME DI CONDOTTA A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 1.

Art. 3 – Limitazione al consumo di alcolici

Art. 4 – Rispetto della quiete pubblica e della vivibilità urbana

CAPO II

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ESERCENTI A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5 - Obblighi generali per gli esercenti

Art. 6 - Indicazioni operative in materia di attività sonore

Art. 7 - Patente a punti

CAPO III

ORARI E CONDIZIONI ESERCIZIO

Art. 8 - Limitazioni all'esercizio delle attività commerciali

Art. 9 - Orari di esercizio

Art. 10 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o latta e di bevande alcoliche

Art. 11 - Addetti ai servizi di controllo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Monitoraggio

Art. 13 - Sanzioni

Art. 14 - Entrata in vigore

Allegati:

- Allegato A "Patente a punti"

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione e dell'articolo 2 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, disciplina la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, anche svolte in forma accessoria, attraverso la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti sull'ambiente urbano derivanti dall'esercizio di tali attività.

2. Le disposizioni introdotte con il presente regolamento garantiscono la tutela della salute, il rispetto della tranquillità e del riposo dei residenti quale presupposto della qualità della vita in città, dell'ambiente e del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico, temperati con il diritto all'iniziativa economica privata e all'occupazione lavorativa da essa indotta.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) pubblici esercizi: locali aperti al pubblico in cui si svolge un'attività imprenditoriale organizzata con la quale si offre al pubblico una prestazione di tipo commerciale, artigianale o di somministrazione;

b) esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e alla vendita per asporto o consumo sul posto di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (quali pizzerie da asporto, *kebab* e attività analoghe);

c) esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio: attività svolte professionalmente da chi acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende per asporto o per il consumo sul posto, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

d) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: attività di vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in superfici o locali attrezzati a tal fine;

e) attività accessoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: attività non soggette ad autorizzazione che permettono alle condizioni e nei limiti della normativa vigente di:

- effettuare piccoli trattenimenti musicali senza ballo e trasmettere eventi sportivi e

vari anche su reti decodificate;

- utilizzare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco;

- vendere per asporto i prodotti oggetto di somministrazione alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

f) manifestazioni pubbliche o private: attività di intrattenimento, di vendita o di somministrazione o consumo di prodotti in aree pubbliche o private per lo svolgimento di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari;

g) dehors: plateatici con strutture leggere semichiusure o chiudibili a servizio di pubblici esercizi;

h) vendita di bevande per asporto: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo nei locali, o all'esterno, ovvero al domicilio del consumatore;

i) impatti diretti: non corretta gestione dei rifiuti, vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta, inquinamento acustico;

l) impatti indiretti: impatto antropico, aspetti direttamente dipendenti dalla cattiva gestione dell'attività economica, quali ad esempio l'utilizzo del suolo pubblico quale propagazione dell'esercizio;

m) disposizioni di legge in materia di acustica: specifiche norme regolamentari in materia di acustica che disciplinano l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora e l'effettuazione di intrattenimenti musicali e la diffusione sonora, ai sensi della l. 26 ottobre 1995 n. 447 e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, dell'articolo 60 della l.p. 11 settembre 1998 n. 10, del Regolamento di polizia urbana, nonché di specifiche norme regolamentari comunali in materia di acustica sopravvenienti;

n) addetti ai servizi di controllo in pubblici esercizi: personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti, di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94, individuato tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Commissario del governo.

TITOLO II **DISPOSIZIONI SPECIALI**

CAPO I **NORME DI CONDOTTA A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE URBANO**

Art. 3 *Limitazione al consumo di alcolici*

1. Per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e

dell'ambiente urbano, con particolare riferimento alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche, nonché di disturbo della quiete, previa adeguata istruttoria con apposita delibera di Giunta, oggetto di periodico aggiornamento e monitoraggio, sono individuate le aree pubbliche o aperte al pubblico diverse dagli spazi attrezzati per la somministrazione e regolarmente autorizzati, in cui si verificano fenomeni di degrado e problemi di vivibilità urbana.

2. In tali aree, come sopra individuate, nella fascia oraria tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del giorno seguente, sono vietati la detenzione (ad eccezione di recipienti chiusi integri) ed il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione.

3. In occasione di particolari eventi, manifestazioni e festività, il Sindaco con proprio provvedimento può derogare ai divieti di cui al comma 1.

4. La violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,00 ad euro 162,00.

Art. 4

Rispetto della quiete pubblica e della vivibilità urbana

1. Per finalità di tutela della quiete pubblica e del diritto al riposo dei residenti è vietato, attraverso qualsiasi tipo di sistema di amplificazione e diffusione sonora, fare uso all'aperto di qualsiasi strumento musicale e/o riprodurre musica dalle ore 23:00 alle ore 7:00 del giorno successivo. Sono fatte salve le attività sonore regolarmente autorizzate.

2. Al fine di garantire la vivibilità e il decoro urbano, è vietato ostacolare il passaggio dinanzi agli ingressi delle residenze private e delle strutture ricettive di ogni tipologia, impedendone l'accesso in modo agevole e in piena sicurezza a chi vi abita o dimora.

3. La violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,00 ad euro 162,00.

CAPO II

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ESERCENTI A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5

Obblighi generali per gli esercenti

1. I gestori degli esercizi di somministrazione, anche se esercitata in forma accessoria, degli esercizi artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo degli alimenti sul posto, nonché i responsabili di manifestazioni pubbliche e private, al fine di favorire la collaborazione con l'Amministrazione comunale nel perseguimento della tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività

d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di adottare misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo della quiete pubblica e privata con particolare riguardo a:

a) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti, derivanti sia dalla normale attività, sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi dati in concessione e di quelli posti a 15 metri del locale e dalle eventuali aree in concessione, nel pieno rispetto di quanto previsto dal "Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Trento", con assoluto divieto di trascinamento sul suolo pubblico dei contenitori di rifiuto durante le operazioni di conferimento. È altresì vietato introdurre, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, imballaggi di vetro e metallo nei contenitori riservati alla raccolta dei rifiuti urbani;

b) adottare ogni utile accorgimento, incluse adeguate modalità gestionali, al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne dalle ore 22:00 alle ore 6:00, ogni comportamento che negli spazi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze generi disturbo alla quiete pubblica. Le soluzioni dovranno tenere conto della dimensione dei locali e delle aree in concessione dirette ad escludere la presenza della propria clientela sulla sede stradale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione della somministrazione/vendita allorché risulti superato l'indice di affollamento dei locali, esclusivo servizio al tavolo, consumo esclusivo all'interno di locali ed aree di somministrazione, impiego di referenti per la sicurezza, etc.). È comunque vietato il funzionamento di giochi elettronici, campi di *bowling*, di bocce e attività simili all'esterno di pubblici esercizi dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;

c) esporre nei locali la cartellonistica predisposta dall'Amministrazione sulle norme di convivenza civile, sul contenimento di schiamazzi e di qualsiasi emissione acustica e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale e ambientale;

d) informare i clienti, durante l'orario di apertura del locale, dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della quiete pubblica e avvisare le forze dell'ordine, qualora comportamenti negli spazi, aree o luoghi interni ed esterni adiacenti, generino in modo incontrollabile da parte del gestore disturbo alla quiete pubblica, ovvero costituiscano ostacolo al passaggio pedonale, veicolare o all'accesso alle abitazioni, o si manifestino lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone. Avvisare in ogni caso le forze dell'ordine, qualora i comportamenti di cui sopra, si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano, della quiete pubblica e/o lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone.

2. Gli esercenti di cui al comma 1 devono garantire un afflusso massimo ai propri locali pari a 1 mq/persona per la superficie di somministrazione e/o vendita, al fine di prevenire e contrastare gravi problematiche concernenti la pubblica sicurezza, la viabilità, la protezione della salute umana, dell'ambiente e dei beni culturali.

3. La violazione del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da euro 27,00 ad euro 162,00 e comporta l'applicazione delle misure indicate nell'Allegato A.

Art. 6

Indicazioni operative in materia di attività sonore

1. Specifiche norme regolamentari disciplinano l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora e l'effettuazione di intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma accessoria, delle attività artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di alimenti sul posto.

2. Nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessoria, l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini è subordinato al rispetto di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

3. Dalle ore 23:00 alle ore 6:00 la diffusione sonora deve avvenire a porte e finestre chiuse, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'afflusso e deflusso degli avventori e del personale del locale nell'esercizio delle attività nelle aree esterne attrezzate per la somministrazione.

4. La violazione delle disposizioni riguardanti la diffusione sonora è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi e dai regolamenti di settore.

5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applica la sanzione pecuniaria da euro 27,00 ad euro 162,00.

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta inoltre l'applicazione delle misure indicate nell'Allegato A.

Art. 7

Patente a punti

1. In attuazione dell'articolo 9 del r. d. 18 giugno 1931 n. 773, al fine di tutelare la sostenibilità ambientale, urbana e sociale del territorio, si applica il sistema "Patente a punti", di cui all'Allegato A - approvato quale parte integrante del presente Regolamento, a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessoria.

2. La patente a punti prevede una base di partenza pari a 20 punti assegnati alla singola attività. Qualora siano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati un massimo di 15 punti.

3. L'assenza di violazioni contestate e notificate nell'arco di 120 giorni, produce un accredito di 2 punti, fino al raggiungimento massimo di 30 punti.

4. Le violazioni individuate nell'Allegato A comportano l'applicazione della sanzione con le seguenti modalità:

- per la prima violazione accertata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la singola violazione e la decurtazione dei punti;
- in caso di reiterazione delle violazioni accertate entro 365 giorni dalla avvenuta notificazione della prima violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione dei punti e l'adozione delle ulteriori misure previste nell'Allegato A.

5. Al fine dell'applicazione delle misure indicate al comma precedente l'organo accertatore trasmette al Servizio Sviluppo economico copia del verbale di accertamento e/o gli estremi della violazione comunicati con notizia di reato. La decurtazione dei punti o le altre misure indicate nell'allegato "A" sono applicate dalla data di notifica delle sanzioni pecuniarie o, in caso di comportamento costituente reato, dalla data di comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

6. La perdita totale del punteggio iniziale comporta la sospensione dell'attività per un periodo pari a 15 giorni consecutivi. Al termine del periodo di sospensione sono assegnati quale nuova base di partenza 10 punti e, qualora non siano commesse altre violazioni, saranno assegnati ulteriori 5 punti decorso un anno dal termine del periodo di sospensione dell'attività.

CAPO III **ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Art. 8

Limitazioni all'esercizio delle attività commerciali

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.

2. In attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche e in applicazione degli articoli 50, commi 5 e 7, e 54, commi 4 e 6, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dei corrispondenti articoli 60, commi 5 e 6, e 62, commi 1, 2 e 3, della l. r. 3 maggio 2018 n. 2, in relazione all'urgente necessità di intervenire per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale attraverso il presente Regolamento, può adottare ordinanze in materia di:

- a) orari di esercizio delle attività commerciali;
- b) orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche;
- c) divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro e/o latta;
- d) obbligo di impiego di personale addetto ai servizi di controllo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 9

Orari di esercizio

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 2 lettera a), il Sindaco sulla base della documentazione sia di carattere urbanistico (volta a identificare le zone della città po-

tenzialmente esposte a problemi di convivenza tra attività commerciali e funzioni residenziali, in relazione alla presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi) che di ordine pubblico e sicurezza urbana (segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, etc.) agli atti dell'Amministrazione, dispone le fasce orarie di chiusura delle attività commerciali come segue:

- dalla domenica al giovedì: apertura a decorrere delle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 22:00;
- il venerdì, il sabato e i prefestivi: apertura a decorrere dalle ore 6:00 del mattino e chiusura alle ore 23:00.

Art. 10

Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o latta e di bevande alcoliche

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), al fine di contrastare il degrado ed i pericoli determinati dall'abuso di sostanze alcoliche e dall'abbandono di contenitori di bevande in spazi pubblici, il Sindaco impone:

a) il divieto ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessoria, di effettuare la vendita per asporto, anche mediante distributori automatici, di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro e/o latta, nella fascia oraria dalle ore 23:00 alle ore 7:00 del giorno successivo;

b) il divieto ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessoria di effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nella fascia oraria dalle ore 23:00 alle ore 7:00 del giorno successivo;

c) il divieto ai titolari di attività artigianali alimentari, di vendere bevande in contenitori di vetro e/o latta disgiuntamente alla vendita dei beni alimentari finalizzata al consumo sul posto e negli spazi di pertinenza, quali aree private, nella fascia oraria dalle ore 23:00 alle ore 7:00 del giorno successivo;

2. Il Sindaco con proprio provvedimento, può concedere deroghe alle limitazioni di cui ai commi precedenti, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di consegna a domicilio.

Art. 11

Addetti ai servizi di controllo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera d), il Sindaco in caso di assembramenti di clienti all'esterno del locale di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessoria, che creino problematiche di disturbo della quiete pubblica e/o di degrado segnalate e documentate dai residenti e/o accertate dalle forze dell'ordine e dalla Polizia Locale, impone all'esercizio interessato di dotarsi dalle ore 21:00 di personale addetto ai servizi di controllo.

2. Il servizio dovrà essere garantito anche oltre l'orario di chiusura per il tempo necessario ad evitare stazionamenti di clienti che si attardino nei pressi del locale, provvedendo a segnalare particolari criticità alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine, laddove la situazione, monitorata preventivamente con le modalità di seguito descritte, non cessi o rischi di degenerare.

3. Le funzioni di addetto ai servizi di controllo devono essere svolte da personale incaricato dall'esercente o da altri soggetti ai sensi della legge 15 luglio 2009 n. 94 e iscritti nell'apposito elenco tenuto presso il Commissariato del Governo. L'espletamento dei servizi di controllo non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche ed è vietato l'uso di armi, di oggetti atti a offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

4. L'esercente è tenuto a fornire al personale della sicurezza le necessarie direttive in ordine ai compiti da svolgere, con particolare riguardo l'area esterna e in prossimità del plateatico.

5. Il servizio di controllo potrà essere svolto anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, garantendone comunque l'adeguatezza in relazione all'afflusso di clienti.

6. Il personale del servizio di controllo è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, osservazione e sensibilizzazione della clientela, in particolare dovrà:

- invitare gli avventori a rispettare le regole della civile convivenza al fine di evitare schiamazzi, assembramenti, intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale e lordura in genere;
- segnalare all'esercente e/o al personale addetto alla somministrazione persone in evidente stato di ubriachezza o apparentemente di minore età, affinché possa essere rifiutata la somministrazione di bevande alcoliche secondo la normativa vigente;
- sorvegliare sul corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori e provvedere alla pulizia dell'area adiacente l'esercizio;
- segnalare alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale la presenza di persone sospette che potrebbero essere dedite allo spaccio di stupefacenti o altre attività illecite nel locale o in prossimità;
- mantenere un contatto telefonico diretto con le forze dell'ordine e la Polizia Locale;
- segnalare all'esercente e alle forze dell'Ordine la presenza di persone che, nonostante gli inviti a smettere e ad allontanarsi, proseguono nel provocare disturbo della quiete pubblica o che hanno comportamenti manifesti di degrado e di non rispetto del bene pubblico.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Monitoraggio

1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare, è costituito un apposito organo di monitoraggio nominato dal Sindaco con proprio decreto composto da:

a) il Dirigente del Servizio di Polizia Locale o suo delegato e il Dirigente del Servizio Sviluppo economico o suo delegato;

b) il Sindaco o suo delegato e due consiglieri (uno di maggioranza e uno di minoranza) designati dalla Commissione per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali;

c) due componenti designati dalle associazioni di categoria presenti sul territorio;

d) due componenti indicati dai comitati dei residenti delle zone soggette ai provvedimenti di cui al Capo II del Titolo II e/o, in caso di esistenza, dal CDV controllo di vicinato di zona;

e) due rappresentanti degli studenti designati dalla Consulta degli studenti;

2. L'organo di monitoraggio si riunisce con cadenza quadrimestrale. Gli esiti del monitoraggio sono relazionati al Sindaco.

3. Se in una zona emergono nuove criticità documentabili, su richiesta motivata di due componenti indicati alla lettera d) e di almeno una delle associazioni di Categoria, è possibile convocare in via straordinaria l'organo di monitoraggio. In tale caso, l'organo si riunisce entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 13 Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano già previste da specifiche leggi di settore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, così come indicata per ciascuna violazione, oltre alle eventuali misure indicate nell'art. 5 e nell'allegato A.

2. L'accertata inottemperanza al provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico indicato nel sistema della "Patente a punti" comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme vigenti per l'assenza di concessione e delle ulteriori misure indicate nell'Allegato A.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi del Titolo II - Capo III, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 89,00 ad euro 534,00 e delle ulteriori misure indicate nell'Allegato A.

4. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inottemperanza al prov-

vedimento che dispone la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 7, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 89,00 ad euro 534,00 e la sospensione dell'attività per ulteriori 30 giorni.

5. Nel caso siano accertate almeno 2 (due) violazioni per attività abusiva di somministrazione di alimenti e bevande presso attività di vendita e/o artigianali, sarà disposta la sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività di vendita e/o dell'attività artigianale.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2022.

PATENTE A PUNTI – SCHEMA VIOLAZIONI

Allegato A- Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche

La patente a punti si applica a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche accessoria, con locali nel territorio del Comune di Trento.

Base di partenza: 20 punti

L'assenza di violazioni nell'arco di un anno solare produce un accredito di 5 punti fino al raggiungimento del punteggio massimo di 30 punti.

NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PUNTI SOTTRATTI	REITERAZIONE
Art. 5 comma 1 lett. a)	Mancata pulizia ed igiene da rifiuti. Divieto introduzione vetro e metallo nei cassonetti per la raccolta differenziata dalle ore 22:00 alle ore 6:00	3	5
Art. 5 comma 1 lett. b)	Mancanza di accorgimenti per contenere situazioni di disturbo alla quiete ed utilizzo esterno di giochi elettronici, campi da bowling e simili dalle ore 22:00 alle ore 6:00	5	
Art. 5 comma 1 lett. c)	Mancata esposizione della segnaletica predisposta dall'Amministrazione sulle norme di convivenza civile	1	3
Art. 5 comma 1 lett. d)	Mancato avviso ai clienti di non tenere comportamenti lesivi della quiete pubblica e obbligo di avviso	5	8

	delle Forze di Polizia		
Art. 5 comma 2	Mancato rispetto dei limiti massimi di afflusso al locale (1 persona al mq. per superficie di vendita e somministrazione)	3	5
Art. 6 comma 2	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di diffusione sonora ai sensi della L.447/1995 (superamento dei limiti), assenza di autorizzazione in deroga per la diffusione sonora o violazione delle prescrizioni della stessa	6	- interdizione per 20 giorni delle attività accessorie mediante l'uso apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini
Art. 6 comma 3	Diffusione sonora con porte o finestre aperte dalle ore 22:00 alle ore 6:00 (fatta eccezione per attività autorizzate)	4	- interdizione per 10 giorni delle attività accessorie mediante l'uso apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini
Art. 689 c.p.	Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente	10 <i>(in aggiunta alle eventuali sanzioni penali)</i>	
Art. 690 c.p.	Determinazione in altri dello stato di ubriachezza	10 <i>(in aggiunta alle eventuali sanzioni penali)</i>	

Art. 691 c.p.	Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza	10 <i>(in aggiunta alle eventuali sanzioni penali)</i>	
Art. 20 C.d.S. e regolamento occupazione suolo	Occupazione di suolo pubblico in assenza di concessione o mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione	5	Sospensione della concessione di suolo pubblico per 10 giorni consecutivi
Art 13 comma 2	Inottemperanza al provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico prevista dal sistema della "Patente a punti"	5	Revoca della concessione di suolo pubblico e divieto di rilascio per giorni 60
Art. 13 comma 3	Inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi degli artt. 8 e 9 relativamente agli orari di esercizio	10	Sospensione dell'attività per 15 giorni consecutivi
Art. 13 comma 3	Inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi degli artt. 8 e 10, relativamente agli orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche e al divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro e/o latta	8	Sospensione dell'attività per 10 giorni consecutivi

Art. 13 comma 3	Inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi degli artt. 8 e 11 relativamente all'obbligo di impiego di personale addetto ai servizi di controllo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.	8	Sospensione dell'attività per 10 giorni consecutivi
-----------------	--	---	---